

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5537 del 24/10/2023
Oggetto	"DPR 59/2013 E S.M.I. DITTA FOOD MANIA SRL PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI LANGHIRANO, STRADA PROVINCIALE PER PARMA N. 23 - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP 256/2023"
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5736 del 23/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventiquattro OTTOBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

PREMESSO CHE:

- l'atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-3724 del 06/08/2019 e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano con Provvedimento prot. n. 14717 del 12/08/2019 alla Società Food Mania S.r.l. per lo stabilimento ubicato in Comune di Langhirano, Strada Prov.le per Parma n. 23, comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'attività di cui al punto 4.19 dell'Allegato IV alla DGR 2236/2009 e s.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Langhirano con nota prot. n. 14792 del 05/07/2023 ed acquisita a protocollo Arpae n. PG/2023/117928 del 06/07/2023, presentata dalla Società Food Mania S.r.l. nella persona del Sig. Alcide Gallina in qualità di Presidente del CdA e gestore dell'esercizio, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Langhirano, Strada Prov.le per Parma n. 23, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano con Provvedimento Unico prot. n. 14717 del 12/08/2019 con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.** La Ditta chiede la sostituzione della domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'attività di cui al punto 4.19 dell'Allegato IV alla DGR 2236/2009 e s.m.i. in quanto supera le soglie previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447** per cui la Ditta ha fornito valutazione previsionale di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica;

che l'attività principale dichiarata dalla ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di "confezionamento salumi";

CONSIDERATO ALTRESI':

che, a seguito dell'istruttoria condotta, la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Parma con Provvedimento Unico prot. n. 165758 del 11/09/2014 per l'insediamento in oggetto comprende anche il seguente titolo abilitativo:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

RILEVATO CHE:

- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2023/119791 del 10/07/2023 alla quale la Ditta ha risposto con nota protocollo acquisita a protocollo SUAP del 19/07/2023 n. 15790 (prot. Arpae n. PG/2023/125620 del 19/07/2023);
- che l'istanza alla data del 19/07/2023 risulta correttamente presentata.

VISTI:

i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2023/127495 del 21/07/2023:

- il parere in merito alla compatibilità urbanistica espresso dal Comune di Langhirano con nota prot. n. 16312 del 26/07/2023 ed acquisito a prot. Arpae n. PG/2023/129919 del 26/07/2023, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- la documentazione integrativa volontaria della Ditta trasmessa dal SUAP prot. n. 16409 del 27/07/2023 ed acquisito a prot. Arpae n. PG/2023/130968 del 28/07/2023;
- il parere per quanto di competenza espresso da AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. n. 51850 del 28/07/2023, acquisito a prot. Arpae PG/2023/131394 del 28/07/2023, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

- il parere espresso da IRETI SpA con nota prot. n. 10219 del 02/08/2023 ed acquisito a prot. Arpae PG/2023/134260 del 02/08/2023, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- la richiesta di pareri definitivi di Arpae SAC di Parma in merito alle matrici impatto acustico e scarichi idrici prot. n. PG/2023/135845 del 04/08/2023 e successivo sollecito in data 13/09/2023 prot. n. PG/2023/154925;
- il parere del Comune di Langhirano espresso in merito alla matrice scarichi idrici ed impatto acustico prot. n. 22094 del 20/10/2023, acquisito a prot. Arpae PG/2023/178867 del 20/10/2023, comprensivo di nulla osta di Arpae ST prot. n. PG/2023/144617 del 24/08/2023, entrambi allegati alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4);

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

- la Ditta ha presentato istanza di modifica dell'AUA esistente per superamento dei limiti di materie prime lavorate (oltre 1000 Kg/giorno) previste dall'allegato IV parte Quinta di cui all'art. 272 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e pertanto rientra come autorizzazione ordinaria negli adempimenti di cui al Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nel "confezionamento salumi" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
- è stato verificato che i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";

CONSIDERATO CHE per la matrice scarichi idrici:

- IRETI SpA con nota prot. n. 10219 del 02/08/2023 ha integrato le prescrizioni contenute nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano con Provvedimento Unico prot. n. 14717 del 12/08/2019;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 DPR n. 59/2013 e s.m.i., **l'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-3724 del 06/08/2019** e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano con Provvedimento prot. n. 14717 del 12/08/2019, a favore della Società Food Mania S.r.l. con sede legale e stabilimento siti in Comune di Langhirano, Strada Prov.le per Parma n. 23, relativamente all'esercizio dell'attività di "confezionamento salumi", **per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nell'**atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-3724 del 06/08/2019** e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano con Provvedimento prot. n. 14717 del 12/08/2019:

per gli scarichi idrici: (titolo abilitativo "autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."),

- *di specifica competenza comunale* al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: *Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370*

condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Langhirano con nota prot. n. 22094 del 20/10/2023 e nel parere espresso da IRETI SpA con nota prot. n. 10219 del 02/08/2023 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per il rumore (titolo abilitativo “comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447”), al rispetto rigoroso da parte del gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Langhirano prot. n. 22094 del 20/10/2023, comprensivo di nulla osta di Arpae ST prot. n. PG/2023/144617 del 24/08/2023 e nel parere di AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica prot. n. 51850 del 28/07/2023, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per quanto di seguito riportato per **la matrice emissioni in atmosfera** si sostituiscono integralmente le medesime parti dell’atto di adozione di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-3724 del 06/08/2019** e recepito nell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano con Provvedimento prot. n. 14717 del 12/08/2019:

“...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera, per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell’inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell’art. 272 comma 1 e dell’art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E1 “Caldaia a metano (pot. 180 kW)”

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Per gli impianti afferenti all'emissione **E1** "Caldaia a metano (pot. 180 kW)", il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Food Mania S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	02657190340
Sede legale:	Strada Provinciale per Parma n. 23, Comune Di Langhirano
Gestore:	Alcide Gallina
Sede locale impianti:	Strada Provinciale per Parma n. 23, Comune Di Langhirano
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Confezionamento Salumi
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Prodotto finito
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	1100000 kg/anno
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	250
Altezza media sbocco emissione:	6,6 m
Temperatura media emissioni:	325 K

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati (mettere solo quelli degli inquinanti):

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque

tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aoopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aoopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: *Via Po 5, 40139 Bologna* | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...”;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'**atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-3724 del 06/08/2019** e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano con Provvedimento prot. n. 14717 del 12/08/2019 **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-3724 del 06/08/2019** e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano con Provvedimento prot. n. 14717 del 12/08/2019.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e rumore. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Comune di Langhirano. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Langhirano, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Langhirano, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e IRETI SpA.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aoopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Langhirano all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento Tommaso Taticchi

Rif. Sinadoc: 2023/25887

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'adeguata presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1

Langhirano, lì 26/07/2023

**ARPAE SAC – Servizio Concessioni
ed Autorizzazioni di Parma**
PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 – Parte Quinta “Tutela dell’aria e riduzione delle Emissioni in Atmosfera”
Legge 26/90 – Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”

**Pratica SUAP 256/2023 del 19/06/2023 – DITTA FOOD MANIA SRL, STRADA
PARMA N.23, 43013 LANGHIRANO (PR)**
Ubicazione intervento STRADA PARMA N.23, 43013 LANGHIRANO (PR)

Con la presente siamo a comunicare relativamente alla pratica in oggetto, che per quanto di competenza si esprime parere favorevole sotto l’aspetto della compatibilità urbanistica.

Distinti saluti.

Il Responsabile del S.U.E. del
Comune di Langhirano
Arch. Benedetta Enili
(*File firmato digitalmente*)

Allegato 2

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0051850
DATA: 28/07/2023
OGGETTO: Risposta a: PRATICA N. 256/2023 ISTANZA DI MODIFICA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA "FOOD MANIA SRL" SITA IN LANGHIRANO (PR) STRADA PARMA N.23

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Lucia Reverberi

CLASSIFICAZIONI:


- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0051850_2023_Lettera_firmata.pdf	Reverberi Lucia	6E472E6A4E4FB6D0327FD22237CB76480 4D222F3A5573C2ECA0668A732476A9A



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Comune Di Langhirano
protocollo@postacert.comune.
langhirano.pr.it

ARPAE (Agenzia Prevenzione
Ambiente energia Emilia Romagna)
PARMA
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: PRATICA N. 256/2023 ISTANZA DI MODIFICA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA "FOOD MANIA SRL" SITA IN LANGHIRANO (PR) STRADA PARMA N.23


In riferimento alla istanza di AUA pervenuta da parte della ditta FOOD MANIA SRL sita in Comune di Langhirano Strada Provinciale per Parma, 23 loc. Pilaastro in data 26.07.2023 ns. prot. 51324;

vista la documentazione tecnica allegata all'istanza e tenuto conto che:

- la ditta effettua attività di affettazione e confezionamento in atmosfera controllata di salumi,
- l'istanza riguarda l'ampliamento sul lato ovest dell'edificio esistente che verrà destinato a ricevimento, spedizione, cella materie prime, camera bianca con nuove sorgenti sonore e lo spostamento dell'attuale punto di spedizione verso nord;
- per quanto riguarda la matrice emissioni in atmosfera, poiché con l'ampliamento dell'azienda si prevede il superamento delle soglie di 1000 kg/anno di prodotto finito previste per l'autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 (punto 4.19 dell'Allegato IV alla DGR 2236/2009) ne consegue la richiesta di autorizzazione ordinaria ex art. 269, tuttavia la modifica non comporta alcuna variazione relativa al punto di emissione relativo alla caldaia a gas metano già autorizzata;
- per quanto riguarda l'impatto acustico l'area in oggetto risulta essere interamente compresa in classe V (area "prevalentemente industriale") e in classe urbanistica D7 - RUE: Ambiti specializzati per attività produttive esistenti, come evidenziato nella Valutazione previsionale di impatto acustico, dovranno essere rispettate le misure mitigative indicate al fine del rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione,

si esprime, per quanto di competenza, parere igienico sanitario favorevole con la seguente prescrizione:

ad attività insediata, si dovranno effettuare delle misure fonometriche di collaudo in modo da verificare il rispetto di quanto previsto nella Valutazione previsionale.



Distinti saluti.

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

Firmato digitalmente da:

Lucia Reverberi

Allegato 3

Parma 02/08/2023

Spett.le SUAP
Comune di Langhirano
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.itSpett.le Comune di
LANGHIRANO
Servizio Ufficio Ambiente
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

Protocollo RT010219-2023-P

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT025094-2023 del 06/07/2023
RT028369-2023 del 27/07/2023
Vs. rif.: SUAP 256/2023Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it**Oggetto: Parere di conformità ditta Food Mania Srl – LANGHIRANO.**

In riferimento all'istanza di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta in oggetto ed alle successive integrazioni siamo, per quanto di competenza, a confermare le prescrizioni contenute nel parere di conformità prot. RT011317-2019-P del 24/07/2019 rilasciato dalla scrivente Azienda e ad aggiornare le prescrizioni sui limiti quantitativi di scarico in esso contenute come sotto specificato:

10) Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 5 mc.**11) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 1.200 mc.**

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Per ulteriori chiarimenti la scrivente può essere contattata al seguente indirizzo e-mail:
csi.parma@gruppoiren.it.

SERVIZIO IDRICO
Ing. Marco FioriniIRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 GenovaRegistro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220Scarichi Industriali
Strada S.Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246

Allegato 4

Prot.

Langhirano, 20 Ottobre 2023

Allo S.U.A.P.
Comune di Langhirano
LANGHIRANO

e, p.c. Spett.le IRETI SPA
Gestione tecnica scarichi industriali
Sede di PARMA
ireti@pec.ireti.it

e, p.c. Spett.le ARPAE -
Sez. Prov.le di Parma
Area Prevenzione Ambientale Ovest
aopr@cert.arpa.emr.it

Rif. SUAP : **256/2023/SUAP** del 19/06/2023

Oggetto: Modifica di istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
Parere di conformità per matrici : “scarico di acque reflue” - “impatto acustico”
Ditta **FOOD MANIA s.r.l.** posta in Langhirano – Strada Parma 23.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTA la richiesta di modifica Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta al SUAP in data 19/06/2023, relativa alla Ditta **FOOD MANIA S.R.L.** con insediamento produttivo posto in Comune di Langhirano – Via Strada Parma 23;

SCARICO DI ACQUE REFLUE:

VISTA la scheda settoriale relativa alla matrice: SCARICO DI ACQUE REFLUE in fognatura comunale e suoi allegati;

VISTI:

- il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma (A.T.O.2), con Deliberazione Assembleare n. 6 del 29/08/2011 e le norme vigenti in materia;
- la successiva deliberazione del Consiglio d’Ambito ATERSIR n. 15 del 06/09/2012 – con oggetto “accordo di programma finalizzato all’adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel Distretto del Prosciutto di Parma: Nuovi limiti di accettabilità scarichi acque reflue industriali in pubblica fognatura provenienti dagli stabilimenti esistenti in territorio interessato”;

PRESO ATTO:

- che i reflui provenienti dall’insediamento in oggetto confluiscono nel depuratore di Felino;
- che l’insediamento svolge attività di **Affettamento e Confezionamento Salumi** e che lo scarico in fognatura è costituito da servizi igienici, lavaggio attrezzature e locali, classificato come **ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione e dell’art. 74 del D.Lgs. n°152/2006;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale “scarichi acque reflue” per lo scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA alla Ditta FOOD MANIA S.R.L.. con insediamento produttivo posto in Langhirano – strada Parma 23, nel rispetto del parere prot. RT010219-2023-P del 02/08/2023, registrato al protocollo del Comune di Langhirano n°16.778 del 02/08/2023, che conferma ed integra il parere rilasciato da IRETI S.p.A., RT011317-2019-P del 24/07/2019.

IMPATTO ACUSTICO:

VISTA inoltre la scheda settoriale relativa alla matrice: IMPATTO ACUSTICO e suoi allegati si comunica che NULLA OSTA al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale matrice rumore, nel rispetto del parere espresso dal Servizio Territoriale di Parma di ARPAE n. PG/2023/129916 del 26/07/2023 Sinadoc 28489/2023 pervenuto il 25/08/2023, prot. n°18.260

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO**
(Ing. Michele GIORDANI)
Documento firmato digitalmente

rif. prot. Arpae PG/2023/129916 del 26/072023
Sinadoc 28489/2023

Inviato con PEC

Spett.le

COMUNE DI LANGHIRANO

Settore Tecnico
Settore Uso e Assetto del Territorio

c.a. Responsabile del Settore Gestione del Territorio
Ing. Michele Giordani

protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

OGGETTO: Rif SUAP 256/2023 del 19/06/2023 -- Istanza di modifica Autorizzazione Unica Ambientale ditta "FOOD MANIA Srl", sita in Langhirano (PR) strada Parma n. 23.

Parere relativo alla matrice rumore

Fa seguito alla Vs. istanza protocollo 16311 del 26/07/2023, acquisita da questi Uffici in pari data con prot. Arpae PG/2023/129916.

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Langhirano

Preso atto di quanto dichiarato e descritto nella valutazione previsionale di impatto acustico, redatta il 12/03/2022 dal tecnico competente in acustica Dr. Daniele Bertoli, dalla quale sono state dedotte tutte le seguenti considerazioni:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
Via Spalato, 2 | CAP 43125 | tel +39 0521/976111 | | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

trattasi attività di affettamento e confezionamento salumi in ATM;

l'attività si svolge solo all'interno del periodo diurno, mentre alcuni impianti sono funzionanti per 24h;

la modifica oggetto del presente parere consiste in un ampliamento strutturale con installazione di nuovi impianti;

la ditta è inserita in classe V[^] "Area prevalentemente industriale" secondo la ZAC approvata dal Comune di Langhirano, così come il contesto limitrofo;

ai fini della valutazione del rumore residuo sono stati considerati i valori misurati nell'area oggetto dell'ampliamento, ove non sussistono impianti e sorgenti di rumore aziendali;

nella valutazione viene calcolato previsionale il contributo delle future sorgenti di rumore tramite specifico software;

nella valutazione sono stati considerati come ricettori ambienti residenziali prossimi alla ditta;

nella valutazione vengono indicate dal TCA le caratteristiche tecniche degli interventi da attuare sugli sfiati denominati "sfiato aria UTA" e "sfiato ricambio aria camera bianca" e nello specifico:

- 1. sfiato aria UTA:** il canale deve uscire dalla copertura direzionato verso Sud • il trattamento interno con materiale fonoassorbente dal punto di partenza della macchina (Airsilent tipo K: 20/30 mm, o Lana di roccia) protetti da lamiera con aperture a rombo con foratura >30% • attorno al canale, dal punto di uscita in copertura, per tutta la sua lunghezza si dovrà creare una pannellatura spessore 50 con materiale ISOLPACK FIBERMENT EVO microforata Rw 33.6 dB. Tale pannellatura, su tutti i lati del canale deve sigillare completamente l'apertura ottenuta con passaggio attraverso la copertura.
- 2. sfiato ricambio aria camera bianca:** il canale nella parte esterna deve essere allungato verso il basso di almeno 1800 mm • deve essere trattato internamente con materiale fonoassorbente (Airsilent tipo K: 20/30 mm, o Lana di roccia protetti da lamiera con aperture a rombo per foratura >30%). il trattamento deve avvenire per tutta la lunghezza del canale dal punto di partenza della macchina interno al locale • attorno al canale esterno, per tutta la sua lunghezza dal punto di uscita dal pannello di facciata, occorre creare una pannellatura spessore 50 mm con materiale ISOPALCK FIBERMET EVO microforata Rw 33.6 dB. Tale pannellatura deve svilupparsi su tutti i lati del canale e sigillare completamente l'apertura di passaggio dal pannello di facciata. **Si consiglia di valutare l'uscita del canale direttamente dalla copertura, in analogia ad S2 (sfiato aria UTA) con la bocca opposta al ricettore; mantenendo gli stessi trattamenti acustici della canalizzazione indicati per S2.**

nella succitata valutazione previsionale di impatto acustico, **vengono dichiarati rispettati i valori limite di immissione (assoluti e differenziali);**

considerato l'idoneità delle risultanze dei monitoraggi sperimentali eseguiti e la predetta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;

lo scrivente Servizio esprime nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni, condizionato alle seguenti prescrizioni:

- a) utilizzo dello “sfiato ricambio aria camera bianca” solo all’interno del periodo di riferimento Diurno;
- b) installare lo “sfiato ricambio aria camera bianca” sulla copertura, con direzione Sud, così come è progettato lo “sfiato aria UTA”;
- c) i materiali utilizzati al fine di insonorizzare i nuovi impianti tecnologici, che verranno installati, dovranno rispettare le caratteristiche tecniche/acustiche indicate dal TCA nella relazione di impatto acustico.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Tecnico Competente in Acustica
EL. NAZ.N. 5107 – R.R.-RER/00060

Marchignoli Roberto

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.